

Proposta di Delibera CICR  
Attuativa dell'Art. 120 comma 2 TUB

Relazione sull'analisi d'impatto

Agosto 2015

## 1. Introduzione

La legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147 è intervenuta sull'art. 120 comma 2 del TUB (*"Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi"*) richiedendo al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) di stabilire, fra l'altro, *"modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*.

Con riferimento a tale attività è stato comunque previsto che *"a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditor; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

La presente analisi, redatta ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia che disciplina l'emanazione di atti normativi<sup>1</sup> e della Circolare della Banca d'Italia n. 277, mira a valutare, sotto il profilo qualitativo, gli impatti della proposta di delibera del CICR che detta disposizioni applicative del citato art. 120 del TUB. In particolare, l'analisi si sofferma sulle due aree per cui è stato possibile identificare diverse opzioni regolamentari rispetto alle quali esercitare una discrezionalità, in particolare: i) la periodicità di contabilizzazione degli interessi; ii) il termine per l'esigibilità degli stessi.

Non costituiscono oggetto di valutazione, invece, gli aspetti che sono stati innovati direttamente dal legislatore nell'emanazione della normativa primaria, primo fra tutti il nuovo regime di produzione di interessi sugli interessi.

Ai fini dell'analisi è necessario considerare come, in generale, le valutazioni effettuate devono tenere conto non soltanto del dato normativo, ma anche delle possibili risposte comportamentali degli agenti economici coinvolti, in particolare degli intermediari.

## 2. L'impatto della proposta regolamentare

**La periodicità di contabilizzazione degli interessi.** La disciplina di cui all'art. 120 comma 2 del TUB si limita a stabilire che la periodicità di contabilizzazione degli interessi debba essere uguale per gli interessi attivi e passivi. La normativa non definisce, tuttavia, su quale base temporale (per esempio, infra-annuale o annuale) tale contabilizzazione debba avere luogo.

---

<sup>1</sup> Il riferimento è all'art. 3 del "Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262".

Nel predisporre la proposta di delibera CICR recante disposizioni attuative sono state identificate le seguenti opzioni regolamentari:

- ❖ **Opzione 0:** mantenimento dello *status quo*. Non si darebbe indicazione alcuna sulla periodicità di contabilizzazione, fermo restando l'obbligo del parallelismo. Le banche sarebbero dunque libere di definirne la periodicità.
- ❖ **Opzione 1:** definizione di una periodicità obbligatoria, su base infra-annuale.
- ❖ **Opzione 2:** definizione di una periodicità obbligatoria, su base annuale.

In un'ottica costi-benefici, l'Opzione 0 non sembra percorribile. Essa non è coerente con la volontà del legislatore di accrescere il grado di certezza nei rapporti di conto corrente tra banche e clientela. Infatti, ne potrebbe verosimilmente discendere una difformità di comportamenti da parte delle banche che non favorirebbe la trasparenza e la comparabilità delle condizioni praticate. L'assenza di prescrizioni sulla periodicità di contabilizzazione limiterebbe gli effetti positivi della normativa sui clienti.

L'Opzione 1 renderebbe certa la periodicità di contabilizzazione degli interessi e, a fronte dell'uniformità introdotta, favorirebbe la comparazione tra le condizioni praticate dalle banche.

Maggiori sarebbero tuttavia i benefici associati all'Opzione 2, basata su una contabilizzazione annuale. In questo caso, infatti, si conseguirebbe un grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo. I benefici di un'accresciuta trasparenza sono molteplici: essa comporta una maggiore comparabilità delle offerte per i clienti e stimola la concorrenza tra intermediari, con i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario nel suo complesso. Benefici possono essere identificati anche a favore degli intermediari. Nella misura in cui una maggiore trasparenza aumenta il grado di fiducia che la clientela ripone nel settore, le relazioni tra banca e cliente diventano più stabili anche in periodi di congiuntura negativa e aumenta la probabilità che nuovi soggetti diventino fruitori dei servizi proposti.

**Il termine per l'esigibilità degli interessi.** La proposta di delibera CICR disciplina anche il termine entro il quale gli interessi maturati diventano esigibili nei rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento e nei finanziamenti a valere su carte di credito. Rispetto a questo profilo sono state identificate quattro opzioni regolamentari:

- ❖ **Opzione 0:** mantenimento dello *status quo*. Non si darebbe alcuna indicazione sul termine per l'esigibilità degli interessi.

- ❖ **Opzione 1:** gli interessi diverrebbero esigibili al momento della chiusura del conto.
- ❖ **Opzione 2:** gli interessi diverrebbero esigibili subito dopo il conteggio.
- ❖ **Opzione 3:** definizione di un periodo minimo di tempo al cui decorso corrisponderebbe l'esigibilità degli interessi, ferma restando la possibilità di definire in via contrattuale un termine diverso se più favorevole per il cliente.

In assenza di un'indicazione puntuale sul termine per l'esigibilità degli interessi (Opzione 0) la questione potrebbe: *i)* essere affrontata dalle parti in ragione della loro autonomia negoziale; *ii)* rimanere irrisolta e, di conseguenza, comportare la necessità di interventi interpretativi del giudice. Entrambe le ipotesi non appaiono desiderabili, in quanto potenzialmente lesive della posizione dei soggetti coinvolti e causa di incertezze e disomogeneità applicative.

Quanto all'Opzione 1, si ha motivo di ritenere che essa sia insoddisfacente sotto il profilo costi-benefici. In particolare, considerato l'esplicito divieto di anatocismo introdotto dal legislatore, la previsione dell'esigibilità degli interessi solo alla chiusura del rapporto si tradurrebbe in un'eccessiva onerosità per le banche creditrici, anche in relazione alla circostanza che il conto potrebbe essere chiuso dopo un periodo molto lungo. Tale onerosità potrebbe verosimilmente indurre le banche a non offrire più il prodotto delle aperture di credito a tempo indeterminato, per privilegiare invece la concessione di operazioni di credito a tempo. In termini relativi, il venir meno di questa forma tecnica sarebbe oneroso per la clientela che si vedrebbe privata di una forma di finanziamento particolarmente utile per una flessibile gestione dei pagamenti e delle esigenze finanziarie di breve termine. L'Opzione 2 sembra, invece, eccessivamente penalizzante per il cliente, il quale potrebbe non avere disponibilità immediata delle somme per pagare gli interessi.

Per quanto, infine, concerne l'Opzione 3, il beneficio ad essa associato è speculare rispetto al costo associato all'Opzione 1. Di fatto, definire un congruo periodo per l'esigibilità degli interessi equivale a contemperare le esigenze delle parti creditrice e debitrice. Si ritiene che un congruo periodo minimo, di regola non inferiore a 60 giorni, potrebbe decorrere dal ricevimento dell'estratto conto (o di altre comunicazioni sul punto).

La fissazione di un termine è, da un lato, utile in termini di certezza e trasparenza per il debitore e, dall'altro, fornirebbe agli intermediari ulteriori

elementi di valutazione<sup>2</sup> sull'evoluzione del merito di credito del debitore stesso e sulla sua capacità di rispettare i termini di pagamento.

### 3. Conclusioni

L'esame dei vantaggi e degli svantaggi associati alle diverse opzioni regolamentari induce a ritenere preferibili le scelte di definire: i) una periodicità obbligatoria, su base almeno annuale, quanto alla contabilizzazione degli interessi; ii) un periodo minimo di tempo ai fini dell'esigibilità degli interessi.

Complessivamente tali scelte permettono di conseguire obiettivi di trasparenza delle condizioni contrattuali e conseguente piena comparabilità delle offerte per la clientela. Allo stesso tempo, esse assicurano un equilibrio nel bilanciamento degli interessi di intermediari e clienti e un'adeguata coerenza delle disposizioni introdotte dall'art. 120 TUB rispetto al quadro regolamentare esistente.

Ferme restando le finalità principali della normativa primaria – i cui obiettivi rimangono intatti, e anzi risultano rafforzati dalla proposta di delibera in oggetto – le scelte regolamentari che si proporrebbero al CICR sembrano assicurare un'adeguata tutela per i clienti anche nella prospettiva di possibili modifiche nell'offerta di prodotti bancari. Infine, la scelta di indicare dei termini influisce positivamente sulla certezza del diritto e contribuisce a prevenire l'insorgere di controversie tra intermediari e clienti.

---

<sup>2</sup> Si aggiungerebbero a quelli derivanti dalla dinamica di movimentazione del conto e di ripianamento del fido utilizzato.